

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI FORMATIVI

Tra

AISTOM OdV - Associazione Italiana Stomizzati, con sede legale in Bari, Viale Orazio Flacco, 24 Partita IVA 05654580728, rappresentata dal Legale Rappresentante, Prof.ssa Marcella Marletta, nata a Catania il 26/02/1955, ai sensi e per gli effetti del provvedimento deliberativo dell'assemblea dei soci del 18/11/2021

di seguito **“Soggetto Promotore”**

E

l' Azienda ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Via Dalmazia n. 83, 09013 Carbonia Partita IVA 03990310926, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20/07/1956 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n. 83, 09013 Carbonia

di seguito **“Soggetto Ospitante”**

di seguito congiuntamente le **“Parti”**

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, sulla base di accordi definiti col Soggetto Promotore, si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti e laureati iscritti al Corso “Scuola Nazionale di Stomaterapia” ai fini dell'esecuzione di tirocini formativi (classificati come curriculari) che non costituiranno rapporto di lavoro bensì periodo di formazione al lavoro.

Art. 2 – Disposizioni Generali

- a) Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro bensì periodo di formazione al lavoro, secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
- b) Il tirocinio eseguito ha carattere curriculare ed è escluso dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'articolo 1 L. 296/2006;
- c) I soggetti coinvolti nel tirocinio sono i seguenti:
 - Promotore: ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa;
 - Ospitante: favorisce l'esperienza del Tirocinante nell'ambiente di lavoro;
 - Tutor Didattico organizzativo: garantisce i rapporti tra Promotore e Tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale e predisponendo la relazione finale del tirocinio; viene identificato dal Soggetto Promotore;

- Tutor Aziendale: affianca il Tirocinante sul luogo di lavoro e viene identificato dal Soggetto Ospitante.
- d)** Per ciascun Tirocinante inserito in tirocinio nella Struttura Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- le generalità del Tirocinante;
 - i nominativi del tutor didattico e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle giornate di presenza e della durata;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile stipulate a favore del Tirocinante.

Sulla base del progetto formativo presentato, verrà individuata l'esposizione potenziale a rischi del Tirocinante: tale individuazione determinerà la necessità di DPI da fornire al Tirocinante, la formazione/informazione/addestramento che il Soggetto Ospitante dovrà fornire al Tirocinante, individuato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. come equiparato a lavoratore dipendente.

- e)** Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

Art. 3 - Obblighi e Diritti del Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio tecnico-pratico il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del Soggetto Ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor Didattico ed al Tutor Aziendale.

Al termine del tirocinio, il Tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso/reingresso in percorsi formativi di istruzione e formazione professionale.

Qualora il Tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo, il Soggetto Ospitante potrà, previa informazione al Tutor Didattico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante:

- a)** garantisce al Tirocinante una efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia;
- b)** effettua le attività di informazione, formazione specifica e addestramento sui rischi specifici legati alla mansione di ogni singolo Tirocinante in base alla scheda di valutazione dei rischi alla mansione (vedi quanto previsto all'art. 2, lett. d della presente Convenzione);
- c)** garantisce al Tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente;

- d)** in caso di incidente o di infortunio biologico durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento al Soggetto Promotore entro un termine massimo di 12 ore dall'accaduto perché provveda agli adempimenti del caso (denunce INAIL, apertura sinistro su polizza RC).

La segnalazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- 1)** segnalazione telefonica al numero: 0805093389 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00), seguita da
- 2)** segnalazione a mezzo mail all'indirizzo aistom@aistom.org

E' fatto divieto utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:

- assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
- aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
- necessario per colmare le vacanze in organico;
- sospeso per Cassa Integrazione.

Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto ovvero necessarie per acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.

Il Soggetto Ospitante dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- 1)** richiedere al Soggetto Promotore tutta la documentazione attestante la normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per ciascun Tirocinante.

Art. 5 – Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore:

- a)** assicura il Tirocinante presso per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- b)** si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente dell'Azienda o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
- c)** Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto Promotore.
- d)** L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione ;
- e)** provvede, se previsto, all'attivazione della polizza a mezzo comunicazione dei nominativi dei Tirocinanti alla Compagnia di Assicurazione al fine di inserimento degli stessi nelle garanzie di polizza;
- f)** provvede a far sottoscrivere a ciascun Tirocinante il progetto formativo individuale.

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di tre (3) anni, salva la possibilità di recedere liberamente senza pregiudizio per le attività ancora in corso a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Le parti possono recedere dalla Convenzione nel caso di un comportamento del Tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo oppure qualora non vengano rispettati i contenuti del progetto formativo o l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante.

Art. 7 - Foro

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Bari.

Art. 8 – Privacy

(Protezione dei dati personali e sensibili)

Il Soggetto Promotore, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante “Responsabile del Trattamento dei dati personali”, per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Bari, _____

Li, _____

Per il Soggetto Ospitante
Il Direttore della Asl n. 7 del Sulcis Iglesiente

.....
Dott.ssa Giuliana Campus

Per il Soggetto Promotore
Il Legale Rappresentante

.....
Prof.ssa Marcella Marletta